



**ACCORDO QUADRO**  
**TRA**  
**C.N.R.**  
**E**  
**AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA**  
**FIUMICINO E GAETA**

**ACCORDO QUADRO TRA**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato CNR), in persona del suo Presidente, Prof. Luigi Nicolais, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (codice fiscale 80054330586),

e

l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (d'ora innanzi denominata Autorità), in persona del suo Presidente, dott. Pasqualino Monti, con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, cap 00053 (codice fiscale 01225340585),

**PREMESSO CHE**

A. il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

B. il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

C. con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti datati 06.04.1994, 15.09.1999, 11.06.2002, 27.03.2003 e 23.12.2005 è stata definita la circoscrizione territoriale dell'Autorità per le aree portuali di Civitavecchia,

Fiumicino e Gaeta;

D. tra i compiti in capo all'Autorità rientra anche quello di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, che potrebbero essere innovate e migliorate grazie al supporto tecnologico e scientifico in generale fornito del CNR, al fine di rendere il network portuale un esempio dell'eccellenza nazionale, consentendo di massimizzare i risultati attesi e l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

E. internamente ai tre porti del network, ed ad essi collegati, insistono innumerevoli beni culturali che necessitano di una loro valorizzazione, da eseguirsi sulla scorta di proposte e pareri formulati da qualificati rappresentanti del mondo della ricerca quali quelli appartenenti al CNR;

F. l'Autorità ha svolto, ed ha in corso di svolgimento, numerosi monitoraggi delle diverse matrici ambientali connesse ai traffici ospitati nei tre porti del network;

G. il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

÷ stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

÷ partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

÷ promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

÷ partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

÷ commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

**H.** in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

**I.** al fine di procedere all'avvio di una fattiva collaborazione tra le Parti è preliminarmente necessario procedere alla stipula di un Accordo Quadro che definisca le modalità ed i campi della collaborazione tra gli Enti;

Tutto ciò premesso, le Parti come citate in epigrafe,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **1 – Finalità**

**1.1** Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e l'Autorità. La collaborazione sarà finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte, e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:



÷ nel presente Accordo quadro;

÷ nelle singole Convenzioni Operative relative al presente accordo;

÷ in tutte le disposizioni di legge applicabili.

÷ Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell' odierno Accordo – Quadro e si intendono (qui, per brevità) integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo – Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo - Quadro.

1.2 Le tematiche di ricerca congiunte riguarderanno principalmente:

÷ partecipazione congiunta a progetti nazionali e/o comunitari tesi all'ottenimento di fondi per la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio dei tre porti del network;

÷ valorizzazione dei BB.AA.CC. interni alla circoscrizione territoriale dell'Ente, ed ad essa connessi e/o riconducibili;

÷ previsione della qualità dell'aria degli ambiti portuali e periportuali di Civitavecchia, attraverso l'implementazione del modello previsionale di dettaglio sviluppato da ISAC-CNR, che in funzione della micrometeorologia caratterizzante il territorio tenga conto delle molteplici fonti emissive del territorio già investigate da ARPA Lazio (centrali termoelettriche, traffici navali e portuali, mobilità terrestre, ecc.);

÷ previsione della qualità dell'ambiente marino delle porzioni delle unità - fisiografiche laziali riconducibili ai tre porti del network, attraverso l'implementazione dell'innovativo modello previsionale di dettaglio mes-

so a punto e calibrato dal LOSEM-UniTuscia, che in funzione delle caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche, idrodinamiche, ed ecologiche del litorale in oggetto già monitorate, tenga conto delle molteplici fonti emissive antropiche e delle sorgenti naturali;

÷ sviluppo di tecnologie innovative a basso costo per il monitoraggio e controllo della qualità delle acque marine, sia mediante strumenti “usa e getta” che mediante veicoli filotrainati;

÷ studio trasportistico inerente il collegamento del costruendo porto commerciale di Fiumicino con l'aeroporto Leonardo da Vinci, selezionando l'ottimale mezzo di collegamento (tram, treno, monorotaia, ecc.);

÷ studio della fornitura di energia elettrica alle navi ormeggiate presso i porti di Civitavecchia e Fiumicino;

÷ studio/progettazione delle modalità di trasferimento dei materiali sabbiosi, che in esito alla realizzazione del costruendo porto commerciale di Fiumicino, potrebbe essere necessario trasferire da aree di interrimento al litorale di Focene/Fregene;

÷ applicazione delle BAT ai traffici ospitati presso i tre porti del network, al fine di migliorare le performances ambientali degli scali attraverso processi tendenti all'eliminazione della produzione di scarti (acque reflue, rifiuti, emissioni in atmosfera);

÷ progettazione di una innovativa stazione di bunkeraggio di GNL per usi marittimi, e delle relative procedure formative del personale addetto e della disciplina delle operazioni, da cui derivino le linee guida applicabili all'intero territorio comunitario;

÷ efficientamento energetico dei tre porti, al fine di realizzare un ottimale

sistema distributivo (smart grid portuale);

÷ messa a punto di innovativi modelli matematici previsionali degli scenari

incidentali associati a rilasci energetici e di sostanze durante le operazioni

di scarica delle navi, da cui possano derivare dei metodi speditivi per

il calcolo delle zone di sicuro impatto, danno ed attenzione secondo quan-

to disciplinato dalla normativa in materia di incidenti rilevanti;

÷ istituzione presso il porto di Civitavecchia di un "centro di alta formazio-

ne" sulle scienze e tecnologie associate ai traffici marittimi ed alla portua-

lità.

1.3 Particolare attenzione verrà dedicata al trasferimento di conoscenze tecni-

che e scientifiche facilitando la mobilità e sostenendo la formazione di giovani

ricercatori. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e

potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che

verranno definite nelle successive convenzioni operative, e la realizzazione di

workshop specifici.

## **Art. 2 – Comitato di Indirizzo Strategico**

2.1 Il CNR e l'Autorità concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che

avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In

termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

÷ indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici/progettuali su

cui concentrare la collaborazione;

÷ supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;

÷ proposta di eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appro-

priati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa

l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;

÷ approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta alle Pubbliche Amministrazioni e/o altri soggetti interessati;

÷ proposta delle Convenzioni operative da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;

÷ predisposizione, con cadenza periodica, di situazioni sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo;

÷ proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

2.2 Il Comitato è composto di diritto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente dell'Autorità o suo delegato, nonché da ulteriori due membri di cui uno designato dal Presidente del CNR ed uno dall'Autorità.

2.3 Le riunioni del Comitato avverranno presso sedi individuate di comune accordo tra il CNR e l'Autorità.

2.4 Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

2.5 La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

2.6 Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazio-



ne di quelle già avviate.

### **Art. 3 – Partecipazione al C.E.S.**

**3.1** Al fine di coniugare le attività oggetto del presente Accordo con i lavori del Comitato Etico Scientifico (C.E.S.) dell’Autorità, il CNR nominerà un proprio rappresentante all’interno di tale organismo indipendente, costituito secondo criteri di interdisciplinarietà e quindi composto da soggetti rappresentativi del mondo del lavoro, delle professioni, e della ricerca.

**3.2** Il membro del CNR organico al C.E.S. potrà esprimere pareri circa:

÷ le questioni ambientali connesse alle diverse attività che si svolgono nei tre porti del network, al fine di verificare che esse siano eticamente e scientificamente corrette, ed ottemperanti alle vigenti norme.

÷ le attività promozionali dei beni culturali presenti all’interno della circoscrizione territoriale dell’Ente, e nei territori ad essa limitrofi, proponendo piani di sviluppo e di valorizzazione degli stessi.

### **Art. 4 – Obbligo delle Parti**


**4.1** Le Parti si impegnano a:

÷ avvalersi del Comitato di cui al precedente art.2 per la definizione di programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi di gara a livello internazionale e nazionale;

÷ sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

÷ consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;

÷ consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse consentite dai rispettivi programmi di attività e



nel principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo.

#### **Art. 5 – Convenzioni Operative**

5.1 Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo, unitamente al numero e al profilo professionale delle risorse umane interessate, saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane appositamente dedicate.

5.2 Gli oneri relativi al personale CNR eventualmente messo a disposizione dell'Autorità saranno a carico della stessa sia per quanto attiene il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5.3 La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca del CNR e l'Area Tecnica dell'Autorità, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime.

5.4 Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato di Indirizzo e sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna parte.

5.5 Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.



5.6 Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

5.7. In ogni caso la Convenzione operativa prevederà penali per inadempienza di ciascuna delle singole Parti. E' facoltà delle singole Parti stipulare apposite polizze assicurative.

#### **Art. 6 – Durata dell'accordo**

6.1 L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività relative ai singoli temi dell'accordo avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

6.2 Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Indirizzo Strategico del presente accordo.

6.3 A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nel presente accordo.

#### **Art. 7 – Importo ed impiego delle risorse finanziarie**

7.1 Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti a esclusione delle spese di missione relative al funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico del presente accordo.

7.2 Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative.



## **Art. 8 – Diffusione dei risultati e diritti di proprietà intellettuale**

**8.1** Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

**8.2** L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

**8.3** Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

**8.4** Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

## **Art. 9 – Riservatezza**

**9.1** Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30.06.2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati,

archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

**9.2** Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. Del D.Lgs. n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 10**

**10.1** Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo – Quadro e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nel predetto Accordo.

**10.2** A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa – per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse al presente Accordo – Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

#### **Art. 11 – Foro competente**

**11.1** Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

**11.2** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al

presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

11.3 Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di Legge.

## 12 – Registrazione

12.1. Il presente Accordo – Quadro è esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell' art. 16 – Tabella D.P.R. 642/1972, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa – parte seconda del D.P.R. n. 131/1986, a spese della parte che ne faccia richiesta.

Il presente accordo, redatto in duplice copia, si compone di 13 pagine dattiloscritte.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il 11.6.2014

Per il CNR, prof. Luigi Nicolais

Per l'Autorità, dott. Pasqualino Monti

